



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa

Prot. N. **6214** /2020 U

Siracusa, **21 DIC. 2020**

**Al Magnifico Rettore
Università degli Studi di Catania
Area dei Rapporti istituzionali e con il Territorio
Piazza Università 2
95131 Catania**

Oggetto: Convenzione tra l'Università degli Studi di Catania – Scuola di Specializzazione per le professioni legali “Antonino Galati” e la Procura della Repubblica di Siracusa.

Con riferimento all'oggetto ed alla Vs nota prot. n. UNICTCLE 367884 del 14/12/2020, si accetta integralmente la stessa e la si allega alla presente.

Cordiali saluti

**Il Procuratore della Repubblica
Sabrina Gambino**





UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

Il RETTORE

Piazza Università n. 2 – 95131 Catania

tel. 095/4788011 – fax 095/4788005

Prot. _____ all.

Data ____ / ____ / ____

Alla Procura della Repubblica di
Siracusa

E pc. Al Direttore del Dipartimento di
Giurisprudenza

Al Direttore della Scuola di
Specializzazione per le professioni
legali “Antonino Galati”

Al Direttore generale

Oggetto: PROPOSTA di Accordo di collaborazione con la Procura della Repubblica di Siracusa

Con riferimento alla richiesta di collaborazione, giusta delibera del Consiglio direttivo della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali “Antonino Galati” del 5 maggio 2020 e giusta delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 29.07.2020, l’Università degli Studi di Catania, per il tramite di codesta Struttura, codice fiscale 02772010878, con sede in Catania, p.zza Università n. 2, rappresentata dal sottoscritto Rettore, Prof. Francesco Priolo propone quanto segue.

Art. 3 – 12° rigo: dopo “Pubblico Ministero” eliminare “che”

Ultimo periodo: eliminare grassetto

CONVENZIONE

TRA

**L’ UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA - LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
PER LE PROFESSIONI LEGALI “ANTONINO GALATI”**

E

LA PROCURA DISTRETTUALE DELLA REPUBBLICA DI SIRACUSA

Premesso

- che con Decreto Rettorale 14 marzo 2001, n. 4433 è stata istituita presso l'Università degli Studi di Catania la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (di seguito Scuola) in attuazione del decreto Interministeriale 21 dicembre 1999, n. 537;

- che il Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, -convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111, all'art. 37, recante "Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie" dà la facoltà ai capi degli uffici giudiziari di stipulare convenzioni con le scuole di specializzazione per le professioni legali per consentire ai più meritevoli lo svolgimento presso i medesimi uffici del primo anno di corso;

- che la Procura della Repubblica di Siracusa, in relazione alle proprie concrete esigenze organizzative, ha manifestato l'interesse allo svolgimento delle attività formative previste dal suddetto Decreto legge;

- che, in particolare, la Procura della Repubblica di Siracusa ha specifico interesse che gli specializzandi, che abbiano effettuato il primo anno del corso di specializzazione presso gli uffici della Procura in virtù della presente convenzione, durante il secondo anno della scuola di specializzazione effettuino degli ulteriori periodi di formazione presso lo stesso ufficio di Procura anche al fine di poter essere delegati a svolgere le funzioni di Pubblico Ministero nelle udienze innanzi al Tribunale in composizione monocratica ed al Giudice di Pace ai sensi dell'art. 72 comma 1° lett.a) R.D. n.12 del 1941 come modificato dal D.L.144 del 2005;

- che il Direttore della Scuola di Specializzazione per le professioni legali, anche all'esito di quanto emerso in seno al Direttivo delle Scuole di Specializzazione riunitosi a Roma il 23 settembre 2011, ha manifestato la necessità di assicurare il raccordo tra l'attività svolta dagli specializzandi presso gli uffici giudiziari e le finalità istituzionali e l'organizzazione della Scuola;

- che il Consiglio direttivo della Scuola, nella seduta del 5 maggio 2020 ha approvato il testo della convenzione in questione, che è stata riveduta ed adeguata di concerto con il Procuratore della Repubblica di Siracusa;

- che il Consiglio giudiziario ha espresso parere favorevole in merito alla stipula della suddetta convenzione in data 24 giugno 2020;

- che il Consiglio Superiore della Magistratura, con nota del 03/12.2020 prot. 16917/20 ha preso atto della presente convenzione;

- che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, nella seduta del 29.07.2020 ha espresso parere favorevole in merito alla stipula della suddetta convenzione;

Tutto ciò premesso e considerato, ai sensi del citato art. 37 del d.l. n. 98/2011, convertito in l. 111/2011 si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

Gli iscritti al primo anno della Scuola possono essere ammessi allo svolgimento di una attività di tirocinio di durata annuale presso la Procura in base al numero dei posti disponibili individuato ogni anno dal Procuratore della Repubblica di Siracusa, d'intesa con il Direttore della Scuola, entro il 31 ottobre.

La domanda di ammissione deve essere presentata al Direttore della Scuola entro una settimana dall'inizio delle lezioni. Alla domanda deve essere allegato un curriculum dello specializzando nonché la dichiarazione di riserbo di cui all'art. 5 e dell'assenza di precedenti penali o di procedimenti penali pendenti per delitti non colposi.

Art. 2

Le domande pervenute nei termini sono valutate dal Consiglio direttivo della Scuola, o, in casi d'urgenza e salva ratifica del Consiglio, dal Direttore della Scuola, il quale redige una graduatoria di merito, sulla base del punteggio conseguito nel concorso per l'ammissione alla Scuola. In caso di parità di punteggio, si terrà conto del voto di laurea.

I candidati ritenuti idonei sono ammessi a un colloquio con il Direttore della Scuola, o un suo delegato, e con il Procuratore della Repubblica, o un suo delegato, volto a verificare le motivazioni personali, con particolare riguardo all'inesistenza di eventuali cause di incompatibilità, l'adeguatezza del profilo culturale rispetto ai dichiarati obiettivi formativi e il livello di conoscenza del funzionamento dell'Ufficio giudiziario di destinazione, con particolare riguardo ai profili processuali dell'attività giurisdizionale ivi svolta.

All'esito del colloquio sono individuati gli specializzandi ammessi alla formazione professionale, ai quali il Consiglio direttivo della Scuola attribuisce un Tutor di riferimento, incaricato di seguirne la formazione professionale presso la Procura.

L'elenco è trasmesso al Procuratore della Repubblica e al Consiglio Giudiziario per l'acquisizione del parere favorevole ai sensi dell'art. 37, comma 4 d. l. n. 98/2011, convertito in l. 111/2011.

Art. 3

Coloro che sono ammessi alla formazione professionale presso la Procura assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività.

In particolare, secondo modalità in concreto definite dal Procuratore, gli specializzandi sono abilitati al compimento delle seguenti attività:

Studio e risoluzione delle problematiche inerenti procedimenti individuati dal magistrato affidatario e per i quali sia già stata superata la fase delle indagini preliminari e sia venuto meno il segreto

investigativo, anche attraverso le ricerche dottrinali e giurisprudenziali ritenute necessarie dal Pubblico Ministero, compilando una scheda sulle principali questioni affrontate;
Partecipazione alle udienze sia dibattimentali che in Camera di consiglio;
Compimento di attività di cancelleria propedeutiche all'attività del Magistrato;
Redazione di bozze di atti di impugnazione di sentenze o di ordinanze, e di altri provvedimenti del Pubblico Ministero per i quali non sia richiesto lo studio di atti coperti dal segreto investigativo, sempre su indicazione del magistrato affidatario.

Art. 4

Ai fini di cui all'art. 3 e per assicurare il funzionamento dell'Ufficio del Pubblico Ministero, il Procuratore ed il Direttore della Scuola concordano un progetto formativo per i singoli specializzandi.

Il magistrato designato a costituire il riferimento didattico ed organizzativo del singolo partecipante ammesso è individuato dal Procuratore della Repubblica, previo interpellò.

Per ciascuno specializzando il magistrato designato quale affidatario redigerà al termine del periodo una relazione sull'attività svolta da trasmettere al Procuratore della Repubblica il quale, a sua volta la trasmette al Direttore della Scuola ed al Consiglio Giudiziario.

Ciascun Magistrato sarà assegnatario esclusivo di uno specializzando ed attribuirà a ciascuno i compiti da svolgere presso l'Ufficio di cui è responsabile, sulla base del progetto formativo relativo al singolo specializzando.

Art. 5

Gli specializzandi e i praticanti avvocati ammessi alla formazione professionale presso la Procura hanno l'obbligo del segreto per quanto conosciuto in ragione delle attività da essi compiute, ciò anche in ossequio alle disposizioni del GDPR- Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, ed anche se gli atti da loro esaminati non sono più coperti dal segreto investigativo.

Agli stessi si applica l'art. 15 del T.U. sugli impiegati civili dello Stato di cui al D.P.R. n. 3 del 1957.

Art. 6

Lo svolgimento delle attività previste nell'art. 3 sostituisce ogni altra attività del primo anno della Scuola.

È comunque consentito allo specializzando che sia interessato di partecipare alle lezioni ed esercitazioni programmate dalla Scuola.

Il Tutor di riferimento della Scuola, in collaborazione con i docenti delle varie discipline, avrà cura di tenere informato lo specializzando sui temi trattati e sulle esercitazioni svolte nella Scuola, mettendo a disposizione del medesimo i relativi materiali informativi.

Art. 7

Il periodo di formazione professionale presso la Procura potrà essere interrotto per i seguenti gravi motivi: se venga meno il rapporto fiduciario con il magistrato affidatario a seguito del mancato rispetto degli obblighi da parte dello specializzando; scarso rendimento dello specializzando o sua inidoneità valutata dal magistrato affidatario; rivelazione del segreto d'ufficio o comunque compimento di atti contrari ai propri doveri. La decisione viene assunta dal Procuratore della Repubblica di Siracusa, su proposta del magistrato affidatario, sentito il Direttore della Scuola.

Nell'ipotesi di cui al comma che precede, lo specializzando è tenuto a frequentare la parte residua delle lezioni e esercitazioni programmate dalla Scuola per l'anno accademico in corso e deve sostenere, al pari degli altri specializzandi del medesimo corso, l'esame di passaggio al secondo anno della Scuola.

In ogni caso, lo specializzando ha diritto, in qualunque momento, di interrompere il periodo di formazione professionale presso la Procura, con diritto a frequentare la parte residua di lezioni ed esercitazioni programmate dalla Scuola per l'a.a. in corso ed a sostenere, al pari degli altri specializzandi del medesimo corso, l'esame di passaggio al secondo anno della Scuola.

Art. 8

Dopo il primo trimestre di formazione, lo specializzando dovrà redigere una relazione, nella quale descriverà analiticamente le attività svolte, i casi pratici alla cui trattazione avrà assistito e la soluzione data alle questioni affrontate, segnatamente quelle più problematiche. Alla relazione intermedia è allegata copia delle bozze degli atti ritenuti più significativi, nel rispetto della riservatezza e della normativa sulla privacy.

La relazione intermedia contiene un succinto giudizio del magistrato o dei magistrati ai quali lo specializzando sia stato affidato ed è approvata dal Procuratore della Repubblica (o un suo delegato).

Art. 9

Il passaggio al secondo anno del corso di Specializzazione è subordinato alla valutazione, con esito positivo, del periodo di formazione professionale svolto presso la Procura della Repubblica, sulla base della relazione di cui al comma secondo e di un colloquio orale sostenuto con la commissione d'esame per il passaggio al II anno.

A tal fine, entro il 15 giugno, il Procuratore o un suo delegato redige una relazione che esprime un giudizio motivato sull'attività svolta e sulla formazione professionale acquisita dallo

specializzando, tenuto conto anche della relazione intermedia ai sensi dell'art. 8. La relazione finale viene inviata al Direttore della Scuola.

Il colloquio orale sostenuto dallo specializzando presso la Scuola ai fini del passaggio al secondo anno di corso tiene conto specialmente delle attività giudiziarie svolte oltre che del giudizio contenuto nella relazione intermedia e nella relazione finale e della esposizione dei casi trattati.

La scuola si impegna affinché gli specializzandi, che abbiano effettuato il primo anno del corso di specializzazione presso gli uffici della Procura in virtù della presente convenzione, durante il secondo anno della scuola di specializzazione possano effettuare degli ulteriori periodi di formazione presso lo stesso ufficio di Procura anche al fine di poter essere delegati a svolgere le funzioni di Pubblico Ministero nelle udienze innanzi al Tribunale in composizione monocratica ed al Giudice di Pace ai sensi dell'art. 72 comma 1° lett.a) R.D. n.12 del 1941 come modificato dal D.L.144 del 2005. A tal fine si prevede espressamente che il percorso formativo di tali specializzandi con riguardo al secondo anno contemplerà uno stage di almeno 50 ore presso l'ufficio di Procura con possibilità di essere delegati a svolgere le funzioni di Pubblico Ministero nelle udienze sopra indicate e fermi restando in tali casi gli obblighi di cui all' art. 5 della presente convenzione.

Art. 10

Sarà cura dell'Università di Catania provvedere alla copertura assicurativa degli allievi della Scuola contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e presso gli altri istituti assicurativi per la responsabilità civile.

Art. 11

A coloro che sono ammessi alla formazione professionale presso la Procura ai sensi della presente convenzione non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale a carico della pubblica amministrazione.

Il rapporto di cui alla presente convenzione non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego.

Art. 12

La presente convenzione ha durata di 1 anno (un anno) accademico a far tempo dall'A.A. 2020-2021. La convenzione potrà essere risolta da ciascuna delle parti, con un preavviso di almeno sei mesi, mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento, per il venire meno delle condizioni poste a base della stessa. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita. Tutti gli atti relativi alla esecuzione della presente convenzione saranno assunti rispettivamente dal Procuratore della Repubblica di Siracusa e dal Direttore della Scuola.

Art 13

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, se necessario, di acconsentire, a che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, nel corso dell'esecuzione del presente accordo, siano trattati esclusivamente per la finalità dell'accordo stesso e con modalità automatizzate e non automatizzate, salvo diversamente stabilito nelle relative proposte. Titolari del trattamento sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 14

L'Ente dichiara di aver preso visione del Codice etico emanato dall'Università con D.R. n. 2637 del 6.8.2015 e del Codice di comportamento dell'Università emanato con D.R. n. 2352 del 5.6.2014, pubblicati sul sito web dell'Ateneo nella sezione "Amministrazione trasparente" e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e con l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti, nonché di essere consapevole che la violazione di tali obblighi di condotta può costituire causa di risoluzione del presente accordo, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 14

La sottoscrizione avverrà digitalmente con le modalità di proposta ed accettazione disgiunta. La registrazione è prevista in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 tariffa parte II del D.P.R. 131/26.04.1986 con oneri a carico della parte richiedente.

Si resta in attesa di Vostra comunicazione, su carta intestata dell'Ente, sottoscritta digitalmente da persona autorizzata, in segno di completa accettazione della presente, da inviare con Vostra PEC all'indirizzo mail: protocollo@pec.unict.it.

Cordiali saluti.

Il Rettore

Prof. Francesco Priolo

(f.to digitalmente)



Copia cartacea documento informatico

Nome file : 369697_Proposta_di_accordo_di_collaborazione_con_la_procura_della_Repubblica_di_Siracusa_signed.pdf

Hash del file : d67470cb2341cc6898a3a9160e559f747b96e42bc67594127bbc4f312b6d27e0

Esito verifica : Le firme risultano valide

Codice eseguibile : Firma non valida a causa della presenza di codice eseguibile o parti variabili all'interno del documento

Firmatari

Firmatario

Firma C=IT CN=PRIOLO FRANCESCO

NAME=2.5.4.46=#13083137373935363734,2.5.4.4=#0c065052494f4c4f,2.5.4.42=#0c094652414e434553434f,2.5.4.5=#131654494e49542d50524c464e4336315332354333353145,CN=PRIOLO FRANCESCO,C=IT

Ente certificatore ArubaPEC S.p.A.

Certificato credibile

Data emissione certificato 11/01/2018 01:00

Data scadenza certificato 11/01/2021 00:59

SerialNumber 2875724903601262902238020788837650914

Firme

La firma risulta valida

Il certificato è in corso di validità

La verifica dello stato revoca/sospensione non è stata possibile

Non è possibile verificare l'affidabilità della CA

QcStatements

QcStatement Certificato qualificato (OID: 0.4.0.1862.1.1)

QcStatement Periodo conservazione informazioni relative alla emissione del certificato qualificato: 20 anni (OID: 0.4.0.1862.1.3)

QcStatement Dispositivo sicuro (OID: 0.4.0.1862.1.4)

QcStatement QcUnknownStatement: 0.4.0.1862.1.5

KeyUsages

KeyUsage nonRepudiation

Copia cartacea documento informatico

Nome file : 369697_Proposta_di_accordo_di_collaborazione_con_la_procura_della_Repubblica_di_Siracusa_signed.pdf

Hash del file : d67470cb2341cc6898a3a9160e559f747b96e42bc67594127bbc4f312b6d27e0

Esito verifica : Le firme risultano valide

Codice eseguibile : Firma non valida a causa della presenza di codice eseguibile o parti variabili all'interno del documento

Firmatari

Firmatario

Firma C=IT CN=PRIOLO FRANCESCO

NAME=2.5.4.46=#13083137373935363734,2.5.4.4=#0c065052494f4c4f,2.5.4.42=#0c094652414e434553434f,2.5.4.5=#131654494e49542d50524c464e4336315332354333353145,CN=PRIOLO FRANCESCO,C=IT

Ente certificatore ArubaPEC S.p.A.

Certificato credibile

Data emissione certificato 11/01/2018 01:00

Data scadenza certificato 11/01/2021 00:59

SerialNumber 2875724903601262902238020788837650914

Firme

La firma risulta valida

Il certificato è in corso di validità

La verifica dello stato revoca/sospensione non è stata possibile

Non è possibile verificare l'affidabilità della CA

QcStatements

QcStatement Certificato qualificato (OID: 0.4.0.1862.1.1)

QcStatement Periodo conservazione informazioni relative alla emissione del certificato qualificato: 20 anni (OID: 0.4.0.1862.1.3)

QcStatement Dispositivo sicuro (OID: 0.4.0.1862.1.4)

QcStatement QcUnknownStatement: 0.4.0.1862.1.5

KeyUsages

KeyUsage nonRepudiation

**Per copia conforme del documento informatico sopra indicato costituito da ___ pagine
verificato da _____ il _____**

Firma _____